



..... un altro Lido è possibile

info@unaltrolido.com www.unaltrolido.com

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
alla c.a.: **ing. Carlo Riggio**
fax 06. 57225994

Regione Veneto
Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUV
alla c.a.: **avv. Paola Noemi Furlanis**
fax 041 279 4451

oggetto: *piano urbanistico attuativo approvato dal Comune di Venezia
senza previa verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs 152/2006).*

Si espone quanto segue per evidenziare l'inosservanza delle prescrizioni del Testo Unico Ambientale da parte del Comune di Venezia in relazione all'approvazione di un piano urbanistico (Piano di Recupero di Ca' Roman, Isola di Pellestrina) attuativo di uno strumento urbanistico a suo tempo non sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con omessa verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs 152/2006.

1. Con nota indirizzata alla Direzione ministeriale competente per le valutazioni ambientali, in data 21 maggio 2012, lo scrivente Coordinamento ha presentato un quesito circa l'omessa verifica di assoggettabilità a VAS per il citato piano urbanistico attuativo (adottato dalla Giunta Comunale di Venezia con deliberazione n. 460 del 5 ottobre 2011) in difformità da quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mmm.ii. Nella medesima nota si segnalava l'art. 40, c.1 della legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 che introduceva nella normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica delle disposizioni che apparivano in contrasto con il D.Lgs 152/2006.
2. Nella stessa data, del 21 maggio 2012, lo scrivente Coordinamento ha interessato sulla medesima questione la competente struttura della Regione Veneto (Unità di progetto Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUV) evidenziando come la Giunta Comunale, in sede di controdeduzioni alle osservazioni, si apprestasse a negare la necessità della verifica di assoggettabilità a VAS per detto piano.
3. Con nota prot. DVA-2012-0017525 in data 19 luglio 2012, la Direzione Ministeriale ha dato riscontro al nostro quesito segnalando all'Autorità regionale competente in materia di VAS (Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, ora denominata Unità di Progetto Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUV) la doverosità della verifica di assoggettabilità a VAS ed ha comunicato altresì che il Consiglio dei Ministri aveva deliberato in data 25 maggio 2012 di impugnare la citata legge regionale (art. 40, c.1 della legge regionale n. 13 del

- 6 aprile 2012), ed ha evidenziato infine il rischio di incorrere in procedura di infrazione da parte della Comunità Europea per l'omessa verifica di assoggettabilità a VAS.
4. Con nota in data 31 luglio 2012 (prot. 352949) la citata struttura regionale ha comunicato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente che non risultava alcuna richiesta ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS per il piano di che trattasi.
 5. Comunicazione di tenore analogo a quella di cui al punto 3 è stata effettuata dalla stessa Direzione Ministeriale con nota in data 27 agosto 2012 (prot. DVA-2012-0020619) indirizzata al Comune di Venezia e, per conoscenza alla citata Autorità regionale per la VAS.
 6. Mentre si svolgevano tali verifiche (del Ministero e della Regione Veneto) ed a seguito dell'intervenuta approvazione del Piano di Recupero in questione da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 239 in data 31 maggio 2012, lo scrivente Coordinamento ha presentato, in data 10 agosto 2012, istanza di annullamento del piano di che trattasi alla Provincia di Venezia sulla base della competenza al riguardo ad essa assegnata dall'art. 30 della legge regionale 11 del 27.04.2004 e ss. mm.e ii. per una serie di motivazioni, tra le quali la citata omessa verifica di assoggettabilità a VAS.
 7. La Provincia di Venezia in data 27 settembre 2012 ha disposto l'archiviazione (rigetto) di tale istanza con determinazione dirigenziale n. 2857 nella quale in merito a detta omissione si attesta il rispetto del citato art.40 della legge regionale 13/2012, non tenendo conto che:
 - a) l'omessa verifica di assoggettabilità a VAS risale ad un periodo di molti mesi antecedente l'entrata in vigore della citata normativa regionale;
 - b) detta norma regionale è stata impugnata dal Governo per contrasto con le disposizioni del Testo Unico Ambientale (giudizio pendente).

Inoltre, la determinazione dirigenziale esclude la "materia ambientale" dalla "materia urbanistico-edilizia" nell'ambito della quale solo sussisterebbe la competenza provinciale di annullamento del piano, come cioè se la procedura ambientale non pervadesse sostanzialmente ed indissolubilmente la procedura urbanistica (*sine qua non*); si afferma infatti in tale provvedimento che "... l'eventuale violazione se vi fosse riguarderebbe comunque norme in materia ambientale (D.Lgs 152/06) e quindi non propriamente norme in materia urbanistico-edilizia, solo per quest'ultime la provincia può esercitare i poteri di annullamento ai sensi dell'art. 30 della L.R. 11/04". In base a tali considerazioni la Provincia di Venezia ha ritenuto dunque di non annullare il piano attuativo in questione in relazione a quanto dispone l'art. 11, comma 5, del D.Lgs 152/2006 !

Si ricorda infine che con nota in data 10 agosto 2010 (assunta a protocollo n. 0339954) lo scrivente Coordinamento ha dato notizia al Sindaco ed al Direttore Generale del Comune di Venezia del deposito dell'istanza di annullamento del piano alla Provincia e della risposta data dalla Direzione ministeriale (lett. cit. del 19.07.2012) evidenziando l'opportunità per l'Amministrazione Comunale di assumere provvedimenti in autotutela. Tale nota non ha avuto alcun riscontro dall'Amministrazione Comunale. Risulta poi acclarato che nessuna verifica di assoggettabilità a VAS è stata effettuata per il piano in questione. Pare anzi delinearsi un atteggiamento di tolleranza o di indifferenza da parte dell'Amministrazione Provinciale rispetto a tale omissione che pur inficia radicalmente il processo di elaborazione del piano. Si concretizzano dunque le condizioni di una infrazione comunitaria come già sottolineato dalle citate note ministeriali.

Tutto ciò premesso si chiede al Ministero dell'Ambiente ed all'Autorità Regionale del Veneto per la Valutazione Ambientale Strategica di intervenire onde assicurare il rispetto del Testo Unico Ambientale e la legittimità degli atti dell'Amministrazione Comunale di Venezia.

Confidando nell'attenzione si porgono distinti saluti.

Venezia 04.10.2012

Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido

Salvatore Lihard, Calle della Madonna, 3 - Malamocco, Lido di Venezia